



Definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili Atto del Governo 342

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	342	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili	
Norma di delega:	Articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221	
Numero di articoli:	1	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	26/09/16	04/10/16
annuncio:	04/10/16	04/10/16
assegnazione:	04/10/16	04/10/16
termine per l'espressione del parere:	24/10/16	24/10/16
Commissione competente :	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	VIII Ambiente

Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale reca l'approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Esso è adottato sulla base dell'**art. 14, comma 8, lettera d)**, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come successivamente modificato.

L'**art. 14, comma 8**, del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), ha introdotto, alle lettere a), b), c) e d), una serie di disposizioni integrative della vigente normativa in materia di elettrosmog (dettata dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, su cui si veda *infra*). La norma ha, infatti, specificato che restano ferme, per quanto non espressamente disciplinato dalla disposizione in parola, le vigenti disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

In particolare, con la lettera a) dell'art. 14 è stato delimitato il campo di applicazione dei valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Rispetto alle previsioni del D.P.C.M., è stato infatti chiarito che i citati valori di attenzione si assumono a titolo di misura di cautela a lungo termine nei seguenti casi:

- i. all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
- ii. solo nel caso di utilizzazione per **permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere**, nelle **pertinenze esterne con dimensioni abitabili** - da definirsi nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d) - quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini). Il riferimento alle pertinenze esterne "con dimensioni abitabili" è stato introdotto dall'[art. 6, comma 5, del D.L. 133/2014](#).

Con le lettere b) e c) sono state invece modificate le modalità di misurazione contemplate dagli artt. 3 e 4 del citato D.P.C.M.

Infine, la **lettera d)** - che costituisce la disposizione sulla cui base vengono adottate le Linee guida recate dallo schema in esame - contiene, tra l'altro, una serie di **disposizioni** volte a disciplinare le **tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione**. Dopo aver confermato il contenuto dispositivo della norma dettata dall'[art. 6 comma 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003](#) (che viene testualmente riprodotta e secondo cui le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione sono quelle indicate nella

norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI), la **lettera d)** stabilisce che per la verifica, attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, previste dal D.Lgs. 259/2003, saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati "in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore". La norma prevede che questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte nell'ambito del sistema delle agenzie ambientali dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità che vengono di seguito indicate. Si prevede che, laddove siano assenti **pertinenze esterne** degli edifici di cui alla sopra richiamata lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida; tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti, con la previsione che eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Si ricorda che la legge n. 36 del 2001 ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle amministrazioni provinciali e comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (articolo 14, comma 1) ha poi precisato che nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni (comma 2).

Riepilogando, il [comma 8 dell'art. 14 del D.L. 179 del 2012](#) affida quindi alle **linee guida** i seguenti **compiti**:

1. definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori;
2. definire i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
3. determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
4. definire la **nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili**, funzionale alla **delimitazione del campo di applicazione dei valori di attenzione** prevista dalla lettera a) del medesimo comma 8.

Si prevede, in tale quadro, che l'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione della norma, all'**elaborazione di linee guida**, che sono **approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sentite le competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede, inoltre, che tali **linee guida** potranno essere soggette ad **aggiornamento** con periodicità **semestrale** su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvede alla relativa approvazione.

Con riferimento all'iter di elaborazione delle linee guida in esame e di condivisione del relativo testo, nell'ambito del sistema agenziale, si rinvia quindi alla [nota di trasmissione da parte dell'ISPRA](#) al MAATM della proposta di linee guida.

Si ricorda che con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003](#) (pubblicato nella G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog ([L. 36/2001](#)), sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Lo stesso decreto ha altresì definito gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai CEM e individuato le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

In particolare, nel caso di esposizione a impianti che generano CEM con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. Il comma 2 dell'art. 3 prevede inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, che all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato B.

I citati limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Si ricorda altresì che con il **D.M. 2 dicembre 2014** sono state emanate le linee guida riguardanti gli ambiti definiti dai punti 1) e 2), relativi alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

Lo **schema di decreto ministeriale in esame** indica infine la necessità e l'urgenza di emanare le Linee guida recate dallo schema "al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali".

Contenuto

L'**articolo 1** - articolo unico del testo - approva le Linee guida allegate, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle **pertinenze esterne con dimensioni abitabili**, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Si fa rinvio all'elenco di cui all'allegato 1 allo schema di decreto, che ne costituisce parte integrante (comma 1).

Posto che al comma 1 viene richiamato genericamente il decreto-legge n. 179 del 2012, potrebbe essere opportuno esplicitare il riferimento normativo, in base al quale le linee guida in esame sono adottate.

Il comma 2 riprende il tenore dell'articolo 14 citato prevedendo che le linee guida potranno essere soggette ad **aggiornamento con periodicità semestrale** su indicazione del Ministero dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione. La disposizione, sulla scorta di quanto prevede la norma primaria, non prevede espressamente se l'aggiornamento debba avvenire con analogo decreto ministeriale da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il par. 1 delle Linee Guida, nel recarne la Premessa, riepiloga le novità introdotte dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come successivamente modificato, rispetto al quadro delimitato dal citato D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare, si specifica che: i livelli di campo da confrontare con i limiti di cui all'allegato B, tabella 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti; i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B del citato D.P.C.M. devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 metri sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; le tecniche di misurazione sono quelle indicate nelle norme emanate dal Comitato elettronico italiano (CEI), nei termini indicati (CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI); le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono altresì quelle indicate nella norma CEI 211-1 o in norme specifiche emanate successivamente; laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, si indica che i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del CEM da parte delle strutture degli edifici.

Ai sensi del **paragrafo 2 delle Linee Guida**, l'operatore di telefonia (o il suo delegato) dovrà documentare ed indicare nella cartografia, ai fini della presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti autorizzatori

relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici:

1. edifici o porzioni di edifici non classificabili come "pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere";
2. luoghi non classificabili come pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

Con riferimento alla nozione di "**pertinenza esterna con dimensione abitabile**" si dovrà considerare una **superficie minima di 2m² con profondità pari ad almeno 1,4m**. Si tratterebbe quindi, secondo quanto esplicitato dalle disposizioni in esame, della dimensione minima atta a consentire lo spazio di manovra di persone a ridotta mobilità ovvero l'allestimento di un tavolino con seduta. In una nota delle linee guida, si specifica che la profondità minima è fissata dal punto 8.0.2 del [D.M. n. 236/1989](#) (recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"), lettera h), con riferimento agli spazi di manovra con sedia a ruote.

Gli ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere sono invece individuati dagli strumenti urbanistici. Si tratta di quegli edifici rilevabili da specifico titolo edilizio e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e lavorativi: vi rientrano, oltre alle abitazioni e ai luoghi di lavoro, anche gli edifici ad uso promiscuo quali alberghi, ospedali o scuole, nonché quelle aree attrezzate alla permanenza delle persone, anche prive di strutture di riparo permanente (ad esempio i campeggi). Sono esclusi ambienti quali magazzini, sottoscala, stenditoi, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia, cantine, garage, fienili, legnaie ecc. (ove non sussista titolo edilizio-urbanistico contrario).

In relazione agli obblighi posti in capo agli operatori di telefonia o ai delegati, si ricorda che l'articolo 87 del **Codice delle comunicazioni elettroniche** ([decreto legislativo n. 259 del 2003](#)) reca le norme sui procedimenti di autorizzazione all'installazione o alla modifica delle caratteristiche di emissione di infrastrutture per impianti radioelettrici. L'autorizzazione è rilasciata dall'ente locale interessato. L'articolo 87 richiamato reca le modalità di presentazione dell'istanza dai parte dei soggetti abilitati, specificando la necessaria documentazione a corredo, e disciplina l'iter autorizzatorio.

L'**Allegato LG1** elenca le destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo; si assumono a riferimento le categorie catastali con la distinzione di: immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e immobili a destinazione speciale o particolare, nonché le entità urbane (gruppi D, E ed F). Per ciascuna categoria, nella

colonna a destra è specificato se si tratta o meno di ambiente abitativo. Per talune categorie, l'indicazione dell'asterisco è volta a fornire precisazioni in ordine alla qualificazione come ambiente abitativo a seconda dell'uso cui sono destinate.

L'**Allegato LG2** indica gli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 già richiamato.

Lo schema indica che tale elenco risulta quanto più possibile dettagliato, al fine di consentire una applicazione univoca delle disposizioni vigenti da parte dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza. Tuttavia, tale elenco, stante l'estrema variabilità delle configurazioni abitative della realtà italiana, risulta per espressa indicazione eventualmente integrabile, sulla base dell'esperienza, in sede di future revisioni delle Linee guida in esame.



L'allegato dà infatti conto, attesa l'impossibilità di definire univocamente le "pertinenze esterne con dimensioni abitabili", che il testo reca una "proposta degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 179 del 2012" citato, come modificato dall'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014.

Al riguardo, pur tenuto conto delle prospettive di possibile aggiornamento e revisione delle Linee guida indicate nel testo in relazione anche alle risultanze della prima applicazione, potrebbe essere comunque opportuno chiarire la portata definitoria dell'Allegato LG2, rispetto alla attuale formulazione quale "proposta" di definizione, posto che da tale elenco scaturisce l'applicazione di uno specifico regime di attenzione ai sensi della normativa richiamata di cui all'art. 14, comma 8, lettere a) e d).

Senato: Dossier n. 385

Camera: Atto del Governo n. 340

11 ottobre 2016

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0220